



ORDINANZA N. 35

Cairo Montenotte, 18/10/2023

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 relativo alle definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Visto l'art. 5 del suddetto DPR "facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici" in base al quale i Sindaci, con propria ORDINANZA, POSSONO AMPLIARE O RIDURRE, A FRONTE DI COMPROVATE ESIGENZE, I PERIODI ANNUALI DI ESERCIZIO E LA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI;

Richiamato il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022 che dispone, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n. 74/2013, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturali, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;

Considerato che per la zona climatica "E" in cui ricade il Comune di Cairo Montenotte, l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 13 con decorrenza dal 22 ottobre 2023 al 07 aprile 2024;

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Vista l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

Ritenuto pertanto opportuno, emettere un'ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 18/10/2023 al 21/10/2023 per un limite massimo di ore 6,30 giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00;

Considerato che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2023-2024 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 sono ridotti di 1°C;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Tutto cio' premesso;

A U T O R I Z Z A

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO DEL M.I.T.E. N. 383 DEL 06/10/2022, L'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A DECORRERE DAL 18/10/2023 AL 21/10/2023 PER UN LIMITE MASSIMO DI ORE 6,30 GIORNALIERE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 23,00;

D I S P O N E

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per l'intera durata della sua vigenza, nonché la sua pubblicizzazione nelle ulteriori forme ritenute opportune.



IL SINDACO
PAOLO LAMBERTINI